



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 159

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 7 marzo 2019

I N D I C E

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54) *Pag.* 3

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55) » 3

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42) » 4

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24) » 5

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56) » 6

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 7

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 10

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria » 12

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Ufficio di Presidenza » 17

Plenaria » 17

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria *Pag.* 19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV); Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 7 marzo 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,35

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI NELL'AMBITO DELL'E-
SAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 174 E 662 (COSTRIZIONE MATRIMONIALE
NEI CONFRONTI DEI MINORI)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI NELL'AMBITO DELL'E-
SAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 7 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 42

*Presidenza del Vice Presidente
IWOBI*

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMIRAGLIO DI SQUADRA GIUSEPPE CAVO DRAGONE, COMANDANTE DEL COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D'AFRICA E IL RUOLO DELL'ITALIA)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 7 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SUGLI ATTI DEL
GOVERNO N. 73 (INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA FERROVIARIO DELL'UNIONE
EUROPEA) E N. 74 (SICUREZZA DELLE FERROVIE)*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 7 marzo 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 7 marzo 2019

Plenaria**53^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario Vannia GAVA in risposta all'interrogazione n. 3-00462, della senatrice Bottici e altri evidenzia in via preliminare, che le autorizzazioni di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti attengono alle competenze delle singole regioni o province, ove delegate, così come, in presenza di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), è sempre la regione o la provincia ad avere la titolarità delle attività di messa in sicurezza/bonifica.

Ad ogni modo, tenuto conto che, nel corso degli anni, si è sviluppato un movimento di cittadini per la chiusura del sito in parola, ubicato a monte della zona naturalistica del lago di Porta, fa presente che il Ministero dell'ambiente ha provveduto ad acquisire elementi informativi sulla vicenda in argomento dai soggetti territorialmente competenti. In seguito a tale richiesta, la Regione Toscana ha fatto presente che, dalla lettura coordinata delle autorizzazioni rilasciate dalle due province competenti, l'intero progetto di discarica risulta autorizzato. Più precisamente, la Regione ha rappresentato che la discarica Cava Fornace risulta autorizzata con deliberazione dirigenziale della Provincia di Massa-Carrara del 2012 e della Provincia di Lucca del 2012 (entrambe aggiornate al 2013). Inoltre, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 46 del 2014, la scadenza delle

autorizzazioni in possesso del gestore è stata prorogata fino al 2 luglio 2022. La regione Toscana ha, inoltre, evidenziato che l'esercizio è invece autorizzato solo per la fase 1, ossia, coltivazione fino a quota +43m sopra il livello del mare per una volumetria stimabile in 750.000 m³ e una durata temporale di anni 6.

Con riferimento alle attività di monitoraggio dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l'Agenzia ha fatto presente che, in occasione di una verifica effettuata nel 2014, il proprio personale ha constatato il conferimento nella discarica in parola di rifiuti pericolosi erroneamente classificati, procedendo a trasmettere la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Ulteriori provvedimenti sanzionatori sono stati adottati dall'ARPAT per il mancato rispetto della prescrizione sul quantitativo di rifiuti inerti – che doveva risultare pari almeno al 70 per cento in peso totale dei rifiuti conferiti – e per aver affidato il controllo dell'amianto aerodisperso ad un laboratorio che non risultava idoneo, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Sempre secondo quanto riferito dall'ARPAT, anche negli anni 2015 e 2016 sono state accertate alcune violazioni, di carattere penale e amministrativo, alle prescrizioni dell'AIA, in particolare per quanto attiene le modalità di allocazione e compattazione dei rifiuti pericolosi contenenti amianto e la non corretta tenuta del registro di carico e scarico. A tal proposito sottolinea che, la Procura generale della Repubblica di Genova e la Procura della Repubblica di Massa hanno comunicato che la vicenda è oggetto di un procedimento penale che, allo stato, risulta in fase di incidente probatorio, per il reato di cui all'articolo 452 *quinquies* del Codice penale, in relazione all'articolo 452-*bis* del Codice penale.

Gli esiti del controllo AIA 2017 hanno, inoltre, evidenziato che, nel 2016, non è stata rispettata la prescrizione relativa all'ingresso dei rifiuti contenenti amianto, in quanto ne risultava ricevuta una percentuale pari al 33,18 per cento (superiore al 30 per cento previsto nell'autorizzazione).

Ferme restando le considerazioni che precedono, l'ARPAT ha evidenziato, tuttavia, che il monitoraggio svolto negli anni non ha rilevato, ad oggi, significativi impatti dell'attività di discarica sull'ambiente esterno, dato che ogni violazione ha riguardato principalmente problematiche amministrative o gestionali.

Il Sottosegretario segnala che, a seguito dei rilievi mossi al gestore in occasione di alcuni controlli effettuati dall'ARPAT, la Regione Toscana ha avviato d'ufficio un procedimento di verifica del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, conclusosi con un giudizio generale di sostanziale conformità dell'installazione, stabilendo tuttavia, con decreto dirigenziale del 23 gennaio 2018, alcune misure ritenute necessarie ai fini del superamento delle criticità evidenziate nella fase istruttoria. In particolare, è stato prescritto il monitoraggio continuo dei rifiuti inerti in ingresso e l'attuazione immediata di un piano di conferimento che garantisca, al 2018, il rispetto dei quantitativi dei rifiuti conferiti nelle percentuali autorizzate, sospendendo il conferimento dei rifiuti diversi dagli inerti. A tal proposito,

risulta che il gestore, con nota del 29 novembre 2018, ha comunicato alla Regione di non poter rispettare quanto indicato nel predetto decreto, anche per il 2018, per indisponibilità sul mercato di sufficienti rifiuti inerti. Al riguardo, evidenzia che, in caso di inosservanza da parte del gestore dei quantitativi dei rifiuti conferiti nelle percentuali autorizzate, è previsto l'avvio d'ufficio da parte della Regione del procedimento di riesame, ex articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, finalizzato alla verifica annuale del rispetto della prescrizione relativa al limite del 70 per cento di rifiuti inerti da conferire.

Fa presente inoltre che, in occasione della riunione del Consiglio regionale del 1° agosto 2018, è stata approvata la mozione, sottoscritta dal Presidente della Commissione ambiente, nella quale si prevede l'attuazione di un supplemento di istruttoria in modo da valutare l'esclusione della previsione di ampliamento del sito a 98 metri di profondità (rispetto ai 30 concessi finora) e, nel contempo, di acquisire il parere igienico sanitario dei comuni interessati, nonché prevedere l'attivazione della valutazione dell'impatto ambientale e verificare la sussistenza della documentazione relativa all'adeguamento delle attuali garanzie finanziarie da parte del Gestore.

In conclusione il Sottosegretario, alla luce delle informazioni esposte, rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività di monitoraggio e sollecito senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla questione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) si dichiara soddisfatta delle risposte fornite dalla rappresentante del Governo, che informa finalmente su una vicenda per la quale erano stati chiesti chiarimenti dalle comunità locali sin dal 2013. Sollecita inoltre l'Esecutivo a proseguire la propria attività di monitoraggio sulla discarica.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 7 marzo 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, senatrice Erika Stefani, in ordine alle materie di interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Emanuela CORDA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 febbraio 2019 si sono svolti la relazione della Ministra Stefani e gli interventi di alcuni parlamentari.

Erika STEFANI, *Ministra per gli affari regionali e le autonomie*, risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dai parlamentari intervenuti nel corso della precedente seduta.

Il deputato Dario BOND (*FI*), i senatori Virginia LA MURA (*M5S*) e Ruggiero QUARTO (*M5S*), i deputati Antonio FEDERICO (*M5S*) e Davide GARIGLIO (*PD*) e la senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*) intervengono per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, in rela-

zione ai quali la Ministra Erika STEFANI si riserva di trasmettere le risposte in forma scritta.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia la Ministra e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 7 marzo 2019

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Elena Bozzola, Consigliere-Segretario SIP (Società Italiana di Pediatria), la dottoressa Annamaria Nicolò, presidente della Società italiana di Psicanalisi (SPI), del prof. Giuseppe Bersani, associato di psichiatria dell'Università La Sapienza di Roma, del prof. Alberto Maria Gambino, presidente dell'associazione Scienza & vita, accompagnato dalla dottoressa Francesca Piergentili, ricercatrice della stessa associazione.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo: audizione della dott.ssa Annamaria Nicolò, presidente della Società italiana di Psicanalisi (SPI), del prof. Giuseppe Bersani, associato di psichiatria dell'Università La Sapienza di Roma, del prof. Alberto Maria Gambino, presidente dell'associazione Scienza & vita e della dottoressa Elena Bozzola, Consigliere-Segretario SIP (Società Italiana di Pediatria)

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione, comunica che per la Società italiana di pediatria interverrà – al posto del presidente prof. Alberto Villani – il Consigliere segretario, dottoressa Elena Bozzola, alla quale dà la parola.

La dottoressa BOZZOLA, nel dare conto di alcuni dati statistici relativi alla diffusione del fenomeno del bullismo all'interno delle scuole italiane, sottolinea come da tale analisi emerga un dato positivo: i minori sono sempre più consapevoli dell'ingiustizia delle condotte vessatorie e violente e della necessità di reagire denunciando gli episodi agli adulti.

Rileva quindi come la diffusione della rete abbia profondamente inciso sia sulla pericolosità che sulla dimensione del tradizionale bullismo. A ben vedere infatti il «nuovo» bullismo interessa non solo gli adolescenti ma anche i bambini della scuola primaria. Tale ampliamento dell'ambito soggettivo è da ricondursi in parte anche al precoce utilizzo da parte dei minori di *smartphone* e *tablet*. L'accesso incontrollato alla rete rende difficile soprattutto per i più piccoli discernere il limite fra realtà e finzione. Per tale ragione la Società italiana di pediatria ritiene assolutamente necessario che tali supporti siano utilizzati dai bambini sempre sotto la supervisione dei genitori.

Per quanto concerne poi il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo fra gli adolescenti osserva come esso sia amplificato soprattutto dall'utilizzo di *social networks*. I *social*, oltre a garantire l'illusione dell'anonimato, tendono a spersonalizzare i rapporti, riducendo ogni possibile empatia fra vittima e carnefice.

Rileva infine come il disagio affettivo e relazionale che può derivare da episodi di bullismo e soprattutto di cyberbullismo, rischia di ripercuotersi anche sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, determinando negli adulti stati di ansia e comportamenti antisociali.

Per contrastare il fenomeno ritiene assolutamente essenziale un rafforzamento del ruolo educativo dei genitori, i quali costituiscono con i loro comportamenti un modello per i figli.

La dottoressa NICOLÒ osserva preliminarmente come l'adolescenza costituisca una fase importante nello sviluppo umano, in quanto proprio in questa fase ha luogo una vera e propria ristrutturazione della identità dell'individuo non solo sul piano fisico ma anche su quello neuropsicologico.

Si sofferma quindi sulla diffusione del fenomeno del bullismo fra gli adolescenti osservando come le vittime mostrino tutti i segni ricorrenti nella vittimologia da trauma. A ben vedere infatti gli episodi di bullismo subiti possono comportare oltre a disturbi del sonno e ad altre forme di somatizzazione del trauma, anche imperiture modifiche della personalità, che finiscono per condizionare la vita delle vittime anche da adulti. Peraltro non è infrequente notare l'insorgenza nelle vittime di comportamenti aggressivi e vessatori. Per quanto concerne in particolare il fenomeno del cyberbullismo l'audita ritiene che la mutazione antropologica determinata dallo sviluppo delle nuove tecnologie sia irreversibile e che pertanto la soluzione al problema non possa essere ravvisata nell'assoluto divieto di accesso alla rete.

Nel riferire poi alla Commissione di un grave episodio di bullismo verificatosi ai danni di un docente in un liceo romano e che ha visto il coinvolgimento non solo di un adolescente bullo ma anche di genitori che hanno avallato tali comportamenti, osserva l'importanza di formare ed educare le stesse famiglie. L'utilizzo di *chat* da parte dei genitori, e l'effetto folla che ad esse si ricollega finiscono alimentare il fenomeno.

La rete ha profondamente mutato il tradizionale bullismo, amplificandone la portata sia nel tempo che nello spazio. Inoltre proprio nel cyberbullismo si riscontra con maggiore frequenza il processo identificativo tra vittima e carnefice, con la conseguenza che ai comportamenti vessatori subiti il minore reagisce ponendo in essere analoghe condotte.

Conclude sottolineando l'importanza di prevedere all'interno di ogni scuola la figura dello psicologo, il quale dovrebbe svolgere la propria attività non solo a favore dei minori, ma anche delle famiglie e dei docenti. È importante favorire una riflessione su questi temi proprio all'interno della scuola, in quanto luogo di primaria aggregazione degli adolescenti. Sarebbe altresì opportuno prevedere, similmente a quanto avviene per gli episodi di violenza ai danni di donne e di bambini l'istituzione di un «telefono antibullo».

Il professor BERSANI rileva come il bullismo non sia un fenomeno unicamente collegato all'adolescenza, in quanto gli effetti che esso determina si ripercuotono nell'età adulta. Analogamente alle altre forme di abuso infantile l'adulto, vittima da piccolo di episodi di bullismo, ha scarsa consapevolezza dell'origine del proprio trauma. A ciò si aggiunga che non è infrequente rilevare un processo di identificazione fra il bullizzato e il suo persecutore, per il quale la vittima diventa carnefice, perseguitando a sua volta.

Condivide l'opinione di coloro che ritengono che il cyberbullismo sia un fenomeno più pericoloso del bullismo tradizionale, nella parte in cui l'anonimato e l'assenza di una relazione rendono più aggressiva la condotta vessatoria. Peraltro nel cyberbullismo si rileva un forte sentimento di ineludibilità da parte del bullizzato il quale non riesce a trovare riparo in nessun luogo.

Un ulteriore aspetto particolarmente grave è rappresentato dal processo di esclusione che il bullismo comporta per le vittime. All'esclusione dal gruppo sociale si associa poi un forte sentimento di vergogna nella vittima che spesso non riesce a condividere quanto accade neppure con le famiglie.

Il professor GAMBINO sottolinea come la legge n. 71 del 2017 costituisca un importante strumento per il contrasto del fenomeno. Si tratta tuttavia solo di un primo passo, in quanto la legge presenta un intrinseco limite: essa infatti trova applicazione solo con riguardo al fenomeno del cyberbullismo e non anche in relazione al bullismo tradizionale. A suo parere, come correttamente sta facendo la Commissione con l'indagine conoscitiva in esame, i due fenomeni devono essere affrontati unitariamente.

Si sofferma quindi sulla questione dell'anonimato ritenendo che si tratti di un *totem* da abbattere, in quanto da un punto di vista tecnico l'accesso alla rete non è mai anonimo. Ogni operazione infatti è tracciata e colui che la pone in essere è potenzialmente rintracciabile. È quindi importante mutare la percezione della presunzione di anonimato che hanno adolescenti e bambini. Al fine poi di garantire una maggiore sensibilizzazione delle famiglie si potrebbe valutare la previsione di sanzioni di carattere economico in capo a coloro che violano le regole della corretta navigazione in rete. Ciò è possibile in quanto per utilizzo di gran parte dei *social*, l'utente è tenuto ad indicare – già adesso – gli estremi di una carta di credito. È indubbio che le famiglie debbano essere chiamate a controllare il flusso informativo dei figli, già al momento dell'acquisto dello *smartphone* o del *tablet*. Conclude osservando come ogni proposta non possa prescindere comunque dal coinvolgimento diretto dei titolari delle piattaforme *on line* le quali per prime si devono impegnare nell'adozione di un codice deontologico della navigazione in rete.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) rileva come il dato preoccupante che emerge dagli interventi testé svolti è costituito proprio dall'impatto che il bullismo determina nello sviluppo dei minori coinvolti. In merito alla questione della necessità di un maggiore coinvolgimento dei genitori, chiede in che modo ciò sia possibile nella società moderna, nella quale i minori vivono troppo spesso in una condizione di sostanziale abbandono domestico.

L'onorevole SPORTIELLO (*M5S*), dopo aver posto quesiti con riguardo al ruolo delle scuole nella prevenzione dei fenomeni di bullismo, si sofferma sul tema del cyberbullismo e dei limiti all'utilizzo della rete.

L'onorevole SIANI (*PD*) condivide le proposte formulate dagli auditi con riguardo al sostegno psicologico nelle scuole e alla necessità di smantellare – nonostante le obiettive difficoltà – il *totem* dell'anonimato. In una

prospettiva di prevenzione si domanda se sia possibile individuare precocemente i segnali di futuri comportamenti «da bullo».

L'onorevole SPENA (*FI*) si sofferma sulla questione relativa al ruolo della famiglia e della scuola nella prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Nel sottolineare l'esigenza di prevedere più incisivi investimenti a sostegno di tali iniziative a livello scolastico, chiede se sia possibile ipotizzare un coinvolgimento dei soggetti operanti nell'ambito del volontariato sociale. Domanda infine in che modo si possano precocemente individuare possibili episodi di bullismo.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato invita gli auditi a far pervenire per iscritto le risposte ai quesiti posti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

SULLA VISITA DI UN PARLAMENTARE RUMENO

Il PRESIDENTE comunica alla Commissione che nelle giornate dell'11 e 12 marzo il parlamentare rumeno, on. Viorel Badea, sarà in Italia per una visita. L'on. Badea, componente della Commissione Affari sociali dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, è relatore di un rapporto sul tema «*Le conseguenze della migrazione dei lavoratori sui loro figli rimasti nel paese d'origine*». Data la tematica oggetto del report l'on. Badea vorrebbe incontrare alcuni rappresentanti della Commissione. In vista di tale incontro – che dovrebbe avere luogo il 12 marzo alle ore 15 – l'on. Badea ha inviato un puntuale questionario. Invita quindi i componenti della Commissione a comunicare quanto prima la loro disponibilità a partecipare a tale incontro.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 7 marzo 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione di Stefano Bonaccini, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Emilia-Romagna, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione. Avverte che il Presidente Stefano Bonaccini è accompagnato da Davide Carlo Caparini, Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Stefano BONACCINI, *Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Emilia-Romagna*,

svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Angela RAFFA (*M5S*), Roger DE MENECH (*PD*), Paolo RUSSO (*FI*), Nicola GRIMALDI (*M5S*), nonché il senatore Vasco ERRANI (*Misto-LEU*).

Stefano BONACCINI, *Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Presidente della Regione Emilia-Romagna*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Davide Carlo CAPARINI, *Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Pietro NAVARRA (*PD*).

Davide Carlo CAPARINI, *Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando il Presidente ed il Coordinatore della Commissione Affari finanziari, dispone che la relazione consegnata dal Presidente Stefano Bonaccini sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna, non appena disponibile. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 8,40.

Esame e approvazione, con modificazioni, della proposta di Regolamento interno

La Presidente VALENTE (*PD*) comunica di aver predisposto, sulla base delle previsioni della deliberazione istitutiva della Commissione, una proposta di Regolamento interno che è già stata inviata a tutti i Commissari e che, pertanto, dà per illustrata. Rammenta altresì che una prima istruttoria è stata svolta nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è tenuto lo scorso 27 febbraio e che il termine per la presentazione delle proposte di modifica è scaduto martedì 5 marzo.

Comunica infine che sono stati presentati quattro emendamenti, uno dei quali, l'emendamento 1.1, presenta profili di criticità.

Poichè non vi sono interventi in discussione generale, invita i presentatori degli emendamenti a darne illustrazione.

La senatrice RAUTI (*FdI*) , dichiarando di ritirare l'emendamento 1.1 delle cui criticità in termini di ammissibilità si dichiara consapevole, ritiene tuttavia necessario richiamare all'attenzione della Commissione il problema della interoperabilità delle banche dati sia italiane che europee. La differenza nella rilevazione dei dati riguardanti le vicende di femminicidio rende infatti piuttosto complessa l'acquisizione e la precisa rilevazione del fenomeno in termini quantitativi. Auspica pertanto che anche di questo elemento la Commissione possa tenere conto nello svolgimento dei propri lavori.

La PRESIDENTE assicura la senatrice Rauti che le questioni sottese all'emendamento saranno tenute in debita considerazione nello svolgi-

mento dei lavori della Commissione, nell'ambito dei confini stabiliti dalla delibera istitutiva.

La senatrice LEONE (*M5S*) illustra l'emendamento 11.1.

La senatrice PAPATHEU (*FI-BP*) illustra successivamente l'emendamento 15.1, volto a rendere più qualificante l'attività dei gruppi di lavoro.

Su tale proposta interviene il senatore PERILLI (*M5S*) chiedendo che l'emendamento sia riformulato rendendo meno vincolante l'attività dei gruppi rispetto alle determinazioni della Commissione. Propone pertanto ai presentatori di sostituire la parola: «base» con la parola: «contributo».

La senatrice PAPATHEU (*FI-BP*) dichiara di accogliere la proposta avanzata dal senatore Perilli, riformulando così in un testo 2 l'emendamento 15.1 il cui testo originario si intende pertanto ritirato.

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra infine l'emendamento 15.2, volto ad evitare la sovrapposizione delle fasce orarie in cui i gruppi di lavoro possono svolgere la loro attività, per consentire la partecipazione più ampia anche ai gruppi parlamentari con un solo rappresentante.

Si passa quindi alla votazione degli articoli e dei relativi emendamenti alla proposta di Regolamento.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni sono approvati gli articoli da 1 a 10.

La Commissione, previo parere favorevole della Presidente, approva quindi l'emendamento 11.1 e, successivamente, l'articolo 11 nel testo modificato.

Posti poi separatamente ai voti, sono quindi approvati gli articoli da 12 a 14.

Con il parere favorevole della PRESIDENTE, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 15.1 (testo 2) e 15.2. Successivamente, posto ai voti, è approvato l'articolo 15 nel testo emendato.

Con distinte votazioni sono approvati gli articoli da 16 a 24.

La Commissione approva, infine, la proposta di Regolamento interno, così come modificato, nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà, per i restanti adempimenti, nella settimana che va dal 18 al 22 marzo, in un orario compatibile con i lavori dell'Assemblea. Infatti, la settimana prossima, dedicata dal Calendario adottato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai lavori delle Commissioni, non potrà essere utilizzata in quanto, su designazione del Presidente del Senato, parteciperà, insieme ad altri due commissari, alla 63^a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

ALLEGATO 1

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO
NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (di seguito Commissione) svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2018, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1 La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualevolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.
3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.
4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.
5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all'attività della Commissione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. Sono considerati presenti coloro che esprimono un voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 20 è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 6 della delibera istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o di due componenti la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.

5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.

6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

8. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della delibera istitutiva. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della deliberazione istitutiva, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Responsabilità penale del teste)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il

testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.

8. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 della deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, entro i limiti previsti dall'articolo 6 della deliberazione istitutiva.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla delibera istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 5 della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei loro compiti.

5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA
DI REGOLAMENTO INTERNO****Art. 1.****1.1**

RAUTI

Ritirato

Aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche analizzando gli episodi di femminicidio, verificatisi a far data dall'anno 2013, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione».

Art. 11.**11.1**

LEONE

Approvato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l'immediata rinnovazione.»

Art. 15.**15.1**

PAPATHEU, CONZATTI, FANTETTI, RIZZOTTI, RAUTI

Ritirato

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Tale attività può rappresentare la base per la predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 20, comma 1.»

15.1 (testo 2)

PAPATHEU, CONZATTI, FANTETTI, RIZZOTTI, RAUTI

Approvato

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Tale attività può contribuire alla predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 20, comma 1.».

15.2

GINETTI

Approvato

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono tenersi, di norma, riunioni dei gruppi di lavoro nelle medesime fasce orarie. In ordine ad eventuali casi di convocazione contemporanea, decide il Presidente della Commissione, sentiti i responsabili dei gruppi di lavoro.».

ALLEGATO 3

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE REGOLAMENTO
INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO NONCHÉ SU OGNI FORMA
DI VIOLENZA DI GENERE**

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (di seguito Commissione) svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2018, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.
3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.
4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.
5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all'attività della Commissione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del Regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. Sono considerati presenti coloro che esprimono un voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 20 è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone l'immediata rinnovazione.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 6 della delibera istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o di due componenti la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.

5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.

6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

8. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della delibera istitutiva. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Tale attività può contribuire alla predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 20, comma 1. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei gruppi di lavoro nelle medesime fasce orarie. In ordine ad eventuali casi di convocazione contemporanea, decide il Presidente della Commissione, sentiti i responsabili dei gruppi di lavoro.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della deliberazione istitutiva, la Commissione può procedere all'acquisizione di docu-

menti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Responsabilità penale del teste)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di Segreteria.

8. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che com-

pia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione ai sensi del presente articolo.

Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 della deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, entro i limiti previsti dall'articolo 6 della deliberazione istitutiva.
3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.
2. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 5 della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.
3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine.
4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei loro compiti.
5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.